

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

| INDICE | | PAG. |
|---|---------------|---|
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 288 | |
| Comunicazione del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 288 | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi): | | |
| Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal governo durante il periodo della Costituente. (520) | 288 | <i>Decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303. (Discussione e ratifica con modificazioni): Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria. (520-50)</i> 293 |
| <i>Decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596 (Rinvio della discussione): Concessione di un contributo statale sulla spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia. (520-74)</i> | 288 | PRESIDENTE 293 CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici</i> 293 |
| PRESIDENTE | 288 | <i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 (Stralcio): Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (520-77)</i> 294 |
| <i>Decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667. (Rinvio della discussione): Sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista dello Stato. (520-72)</i> | 288 | PRESIDENTE 294 |
| PRESIDENTE | 288 | <i>'Decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 (Stralcio): Revisione di ruoli organici del personale del Ministero del Tesoro (520-79)</i> 294 |
| <i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727. (Discussione e ratifica con modificazione): Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (520-36)</i> | 288 | PRESIDENTE 294 |
| PRESIDENTE | 288, 290, 292 | <i>Decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 (Stralcio): Istituzione presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima. (520-78)</i> 294 |
| CUTTITTA, <i>Relatore</i> | 288, 290, 292 | PRESIDENTE 294 |
| AMADEI LEONETTO | 290 | Votazione segreta: |
| BELLAVISTA | 290 | PRESIDENTE |
| VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i> | 291 | 295 |
| SPOLETI | 292 | |

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sansone, Delli Castelli Filomena, Cerabona, Chatrian e Almirante.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna interviene, a sua richiesta, il deputato Cuttitta.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente. Continuiamo l'esame, la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia. (520-74).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 520-74, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596.

Su richiesta del Governo, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo mediante concorso interno per titoli del personale contrattista delle ferrovie dello Stato. (520-72).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge n. 520-72, concernente la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667.

Su richiesta del Governo, anche la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, concernente norme in materia di stato e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (520-36).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 (n. 520-36).

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di riferire.

CUTTITTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, cercherò di essere breve nell'ambito della materia ed in pari tempo esauriente.

Nei primi mesi del 1948 fu rilevata, dal Ministero della difesa, l'inderogabile necessità di non privare l'Esercito di alcune centinaia di ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori), e pertanto, a tal uopo, di elevare i limiti di età, già precedentemente, durante il passato regime, di molto ridotti per iniziativa non lodevole dello Stato maggiore allora in carica.

Tale riduzione fissava in 50 anni il limite di età per i maggiori, in 52 e in 55 anni quelli, rispettivamente, per i tenenti colonnelli e colonnelli.

I decreti che li stabilirono furono approvati in modo più che singolare, e per lo più affrettatamente, senza base giuridica, né fondamento alcuno, ché, del resto, non può affermarsi che un uomo a 50 anni, come nel caso dei maggiori, sia in condizioni fisiche e mentali tali da giustificare l'allontanamento dal servizio attivo per limiti d'età.

Successivamente con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, i limiti di età furono elevati a 52 anni per i maggiori, a 54 anni per i tenenti colonnelli e a 56 anni per i colonnelli. Fu senza dubbio intendimento lodevolissimo, ma non quel punto d'arrivo che si potrebbe rapidamente raggiungere senza ostacolare le esigenze di inquadramento dell'esercito e senza compromettere l'efficienza fisica degli ufficiali superiori.

Devo a questo punto ricordare che nel maggio del 1946 le ridotte esigenze di inquadramento dell'esercito giustificarono il collocamento a riposo di un considerevole numero di ufficiali ai quali fu concesso di presentare la relativa domanda. Vennero nominate commissioni di avanzamento per esaminare la posizione degli ufficiali superiori e trattenere

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

in servizio i migliori, i quali, una volta trattenuti in servizio dopo tale severo vaglio, davano affidamento di continuare in modo distinto la carriera.

Vi erano dunque molti concorrenti pericolosi per i giovani ufficiali dello Stato maggiore, inquantoché trattenendo in servizio molti ufficiali, questi sarebbero passati nei quadri di avanzamento, ed essendo già stati selezionati costituivano un rilevante pericolo, perché promovibili. In conseguenza di ciò, sotto pressione degli ufficiali dello Stato maggiore, fu approvato l'articolo 2 del decreto legislativo in esame che al comma primo così recita: « Il tenente colonnello e il maggiore delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non può essere promosso al grado superiore qualora sia raggiunto, rispettivamente, dall'età di 52 e di 50 anni ».

È ben chiara la conseguenza che, mentre per i colonnelli non viene stabilito il limite di promovibilità, per i maggiori, pur essendo stato elevato il limite di età da 50 a 52 anni, col raggiungimento del cinquantesimo anno di età non si ha più diritto alla promozione; ed analogamente, per i tenenti colonnelli, col raggiungimento del cinquantaduesimo anno.

È comprensibile da tutti l'assurdità morale di una tale norma nei riflessi della situazione creatasi successivamente.

A tale riguardo presentai il 18 ottobre 1948 una interrogazione al Ministro della difesa.

Ed ecco la risposta che mi diede l'allora Sottosegretario alla difesa, onorevole Rodinò, il 25 gennaio 1949:

« Si è inteso con tale provvedimento consentire una più lunga permanenza nei tre gradi di ufficiali sperimentati e provetti, con vantaggio degli interessati e dell'Amministrazione; evitare la promozione al grado superiore di elementi più anziani, il che avrebbe ancora aggravato il fenomeno dell'invecchiamento dei quadri », risposta che eludeva completamente quanto richiesto, e per nulla giustificabile e coerente.

È chiaro come non abbia fondamento parlare di pericolo di invecchiamento dei quadri in un organismo che si è premunito nella maniera più drastica contro l'invecchiamento con la fissazione di limiti di età così ridotti da collocare a riposo un maggiore a 50 anni. Nel nostro caso la parola « invecchiamento » non ha senso alcuno e l'onorevole Sottosegretario la pronunciò soltanto perché così gli era stato scritto.

Il problema fu ripreso anche dalla stampa. Venne scritto testualmente: « Non costituisce

atto di inqualificabile arbitrio escludere l'ufficiale dall'avanzamento senza valutare le sue qualità professionali, mentre, ciononostante, lo si trattiene in servizio con l'inalterato peso delle sue attribuzioni, mansioni e responsabilità? ».

I risultati di questo decreto possono concretarsi in cifre molto eloquenti. Nel 1949, sessantasette tenenti colonnelli sono stati presi in esame per l'avanzamento nelle varie armi combattenti. Di questi quarantaquattro avevano il titolo della scuola di guerra, ufficiali di Stato maggiore e quindi furono tutti promossi. Ventitre tenenti colonnelli erano del ruolo comando, cioè ufficiali distinti delle armi combattenti, che avevano superato gli esami per il grado superiore ed erano stati selezionati con la sunnominata circolare per lo sfollamento dei quadri. Ebbene, di 23 tenenti colonnelli delle armi combattenti non di Stato maggiore, ben 20 furono esclusi *a priori* perché colpiti dal provvedimento sui limiti di promovibilità. Non erano raggiunti dai nuovi limiti di età, ma tale limite, posto in essere con l'articolo 2 di cui ci occupiamo, funzionò da nodo scorsoio. Si trattava, infatti, di 23 concorrenti pericolosissimi per gli ufficiali dello Stato maggiore, perché erano stati giudicati « idonei a continuare in modo particolarmente distinto la carriera ».

Nel 1950 il fenomeno è stato ancor più imponente. Infatti, presi in esame 113 tenenti colonnelli, di cui 45 col titolo della scuola di guerra e 68 giudicati idonei a continuare in modo particolarmente distinto la carriera, di questi 68, ben 56 furono eliminati in base all'applicazione dell'articolo 2 stesso.

Come vedete, il sistema ha funzionato a vantaggio degli ufficiali dello Stato maggiore, nella maggior parte colonnelli che, nella quasi totalità, non hanno partecipato ad alcuna guerra, perché con anzianità di spalline posteriore alla guerra 1915-18. Nel dopoguerra, diventati ufficiali, frequentarono la scuola di guerra e sono oggi in possesso di una anzianità di servizio maggiore di quella degli ufficiali che combatterono sul Carso, essendo pervenuti, nella quasi totalità, al grado di colonnello senza aver mai comandato una compagnia od un battaglione. Con l'esperienza che ho della vita militare, posso affermare che l'ufficiale ha bisogno, sì, di una base di studio, ma occorre anche l'esercizio del comando, il contatto con le truppe, la conoscenza del servizio per formare il buon ufficiale, essendo sue preminenti qualità il carattere e l'intelligenza. Il carattere si affina nei reparti, la conoscenza dei reparti si apprende

al comando di essi e l'esperienza di guerra si acquisisce combattendo.

Per informazione degli onorevoli commissari, ricordo che esiste una legge la quale stabilisce che gli ufficiali non possono essere promossi al grado superiore se non hanno compiuto un periodo minimo di comando di truppe conforme al proprio grado; saggia disposizione che intende assicurare un minimo di esperienza di comando a tutti gli ufficiali che debbono essere promossi.

Ebbene, durante l'ultimo conflitto, gli ufficiali di Stato maggiore hanno fatto varare un decreto con cui si stabilisce che il periodo di servizio prestato nei comandi di truppe mobilitate vale come servizio alle truppe, cosicché un maggiore che sia stato due anni ad un comando di Corpo d'armata a Roma, poiché questo comando era mobilitato, si vede computato quel servizio come se fosse stato addeito al comando di un battaglione.

Visto il poco successo della mia interrogazione, presentai una proposta di legge, che prese il numero 861, nella cui relazione era detto: « Il provvedimento che reca un beneficio agli ufficiali superiori delle armi combattenti allontanando per essi, di qualche anno, il penoso distacco dal servizio attivo ed il conseguente passaggio nella diseredata categoria dei pensionati, è stato però condito di amarezze da una disposizione contenuta nell'articolo 2 dello stesso decreto e che, in violazione dei più elementari principi che regolano l'avanzamento in tutte le carriere dei funzionari statali, inibisce la promozione ai maggiori ed ai tenenti colonnelli che abbiano raggiunto rispettivamente l'età di 50 e di 52 anni.

Ciò è contrario ad un loro diritto che può dirsi quesito in quanto, per il solo fatto di essere mantenuti in servizio, essi avevano conseguito quel diritto alla promozione che normalmente si accompagna al fatto stesso di prestare servizio, nella presenza delle altre condizioni di promovibilità richieste dalla legge.

Non si può trasformare quello che nella intenzione legislativa voleva e doveva essere un beneficio in un *privilegium odiosum*. E tale è senza dubbio quello che condanna alla impromovibilità chi, per essere ritenuto idoneo a servire ancora in armi, non può, logicamente, vedersi precluso l'accesso ai gradi superiori.

Delle due, una: se cade la presunzione di insufficienza dovuta all'età, essa non può risorgere né deve risorgere per negare quanto

ipso iure matura per il semplice fatto di continuare a prestare servizio.

Per le considerazioni sopra esposte, ho l'onore di sottoporre alla vostra benevola approvazione la presente proposta di legge, intesa ad abolire gli ingiusti limiti di promovibilità stabiliti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, ed a riparare, in parte, al male che essi hanno di già arrecato ».

E con queste stesse parole, io desidero chiudere la mia relazione, mentre mi onoro chiedere la vostra approvazione alla ratifica del provvedimento con le modificazioni da me proposte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMADEI LEONETTO. L'onorevole relatore ha affermato che ufficiali dello Stato maggiore, i quali frequentano la scuola di guerra, non presero parte all'ultimo conflitto. Può confermarlo?

CUTTITTA, *Relatore*. Gli ufficiali di stato maggiore sfuggono generalmente al periodo di servizio di comando alle truppe perché lo considerano pericoloso per la loro carriera, o, per lo meno, cercano di ridurlo.

Così è avvenuto, nella massima parte dei casi, nell'ultima guerra. Invito l'onorevole Sottosegretario a prendere il libretto di questi colonnelli di Stato maggiore ed a verificare quanti di essi hanno prestato servizio di guerra. Su 90 generali di brigata, provenienti dagli ufficiali dello stato maggiore, non vi saranno più di 10 ufficiali che hanno comandato una brigata.

BELLAVISTA. Conosco la questione per essere stato nella Commissione della difesa a fianco dell'onorevole Cuttitta, nostro valoroso collega, colonnello dell'esercito, cui debbo esprimere tutta la mia simpatia, anche perché è stato, in seguito ad un suo generoso intervento fatto alla Camera, insolentito in maniera non confacente alla dignità parlamentare ed a quelli che sono i suoi meriti di combattente, come il suo petto dimostra.

Conosco, ripeto, profondamente la questione e l'ho vissuta nella mia piccola avventura di soldato durante l'ultima guerra. Onorevole Sottosegretario, non vogliamo parlare male dell'esercito, ma desideriamo adempiere a quella che è la funzione moralizzatrice del Parlamento nel « ficcar lo viso a fondo » in quei problemi che, come accade in tutte le amministrazioni — non è questo un privilegio della sua amministrazione —, sono in mano di un ristretto *clan* che finisce con l'imporsi, primo ignoto potere dello Stato. Infatti, i tre poteri fanno ridere di fronte allo

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

strapotere della burocrazia, soprattutto di quella militare.

Di fronte al Parlamento tutti hanno il dovere di sottoporsi alla critica che è la nostra funzione prima, alla quale non dobbiamo assolutamente rinunciare. L'importante è, naturalmente, che non si calunni, né si diffami.

In questo caso si vuole dimostrare l'assurdità evidente di una situazione inaccettabile. Basti pensare allo strano fenomeno di ufficiali che, stando al secondo piano di un palazzo, godevano dell'indennità di guerra, mentre altri ufficiali al primo piano di quello stesso palazzo non ne usufruivano.

Analogamente, nel caso in questione, vi sono ufficiali che svolgono lo stesso servizio di altri, ma, al contrario di essi, non hanno diritto a promozione.

Come deputato italiano e come ex soldato non posso che disapprovare questo stato di cose.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, il decreto-legge ora sottoposto alla ratifica della Commissione fu provocato per agevolare alcuni ufficiali che dovevano essere collocati a riposo. Fu detto a questi ufficiali: i limiti di età sono aumentati, ma voi, se volete restare e avvantaggiarvi di questo decreto, non avete diritto a promozioni. Quindi, questi ufficiali, rimanendo nell'esercito, sapevano di non aver diritto a promozioni.

Gli onorevoli Cuttitta e Bellavista fanno una questione di carattere morale e dicono che questo decreto è stato fatto per agevolare gli ufficiali dello stato maggiore. Tutto ciò è completamente infondato.

Per essere più chiaro e preciso, e per informare la Commissione della portata del provvedimento che l'onorevole Cuttitta vorrebbe fare approvare, mi sono fornito di documenti da parte non dello stato maggiore, ma della mia amministrazione. Ecco quanto, al riguardo, mi ha riferito la Segreteria generale del Ministero:

« Le argomentazioni a sostegno della immediata abolizione sono:

i limiti di promovibilità escludono dall'avanzamento unicamente in base al coefficiente età, e, perciò, colpiscono anche ufficiali meritevolissimi di promozioni;

poiché è risaputo che lo schema della nuova legge di avanzamento abolirà questi limiti di promovibilità, tanto vale, allora, abolirli subito.

Così enunciate, queste argomentazioni sembrano persuasive, tanto da suggerire una

piena adesione al provvedimento. Se però ci si ferma ad esaminare le conseguenze dell'abolizione di questi limiti di promovibilità, vigendo l'attuale sistema di avanzamento, si affacciano allora le prime difficoltà.

È necessario precisare la funzione a cui rispondono questi limiti di promovibilità, in quanto se essi sembrano una disposizione vessatoria, rispondono invece ad una necessità organica, quando vigono sistemi di avanzamento come l'attuale.

Quando le vacanze sono unicamente dovute, in via normale, ai limiti di età e alle scarse esclusioni dall'avanzamento per non idoneità alle funzioni del grado superiore, si verifica costantemente il fenomeno del susseguirsi, nei vari gradi, di lunghe permanenze e di permanenze minime, assolutamente insufficienti, queste ultime, ad assicurare la necessaria rotazione degli ufficiali alle truppe, a garanzia di una loro migliore preparazione. Ad esempio, nel grado di colonnello si giungerebbe a permanenze minime di due anni, in corrispondenza di permanenze massime di 9-10 anni; nell'insieme dei due gradi di tenente colonnello e maggiore, a permanenze minime di sei anni, in corrispondenza di permanenze massime di oltre sedici anni; nell'insieme dei gradi di ufficiali inferiori, a permanenze minime di dodici anni rispetto a permanenze massime di venticinque.

È comprensibile come tali permanenze così differenziate, ed in particolare quelle minime, siano dannose al servizio, in quanto non garantiscono una sufficiente e completa rotazione degli ufficiali alle truppe. Le permanenze lunghe, poi, mettono in fermento gli ufficiali, i quali, umanamente, risentono solo le conseguenze dei danni. Ecco, quindi, nascere la necessità di un mezzo meccanico regolatore, almeno nei gradi cardini della gerarchia, affinché le permanenze minime siano non inferiori a quel minimo di tempo indispensabile per la completa preparazione degli ufficiali e le permanenze massime vengano gradatamente a ridursi. Questo mezzo meccanico, che l'organico mette a disposizione del legislatore — quando non può entrare in giuoco il criterio del merito legato ai sistemi di avanzamento a « scelta per concorso » — è l'istituto dei limiti di promovibilità, cioè l'istituzione di un limite di età oltre il quale non si può essere più promossi, inferiore di qualche anno a quello per il collocamento in congedo. Nel nostro caso, il limite di promovibilità istituito per i tenenti colonnelli — e di conseguenza esteso anche ai maggiori — ha lo scopo di assicurare che la permanenza

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

minima dei colonnelli, che sono oggi promossi, sia almeno di quattro anni.

Lo schema della nuova legge di avanzamento presentato al Parlamento ha introdotto il criterio normalizzatore della « scelta obbligatoria entro prestabilite aliquote di scrutinio », e otterrà la stabilizzazione delle permanenze nei vari gradi per altra via, cioè mediante il più giusto criterio del merito, che esclude dall'avanzamento solo i meno meritevoli, e non già, alla cieca, buoni e cattivi.

E ciò fa pensare alla possibilità di una immediata abolizione del limite di promovibilità. Ma, nel complesso della nuova legge, che prevede anche promozioni fisse, il danno che può derivare agli ufficiali che si affaccerebbero all'avanzamento, se esistessero ancora i limiti di promovibilità, è mitigato, mentre ora si porterebbe un danno sensibile a ufficiali i quali hanno già acquisito un « legittimo interesse » all'avanzamento, per essere già stati compresi nei limiti di anzianità per l'avanzamento e per essere già stati, altresì, valutati.

Poiché, dato lo stato in cui si trovano oggi i lavori di revisione della nuova legge di avanzamento, si può sperare che essa, tra qualche mese, possa essere approvata, e poiché detta legge, nelle disposizioni transitorie, conterrà anche norme che daranno modo agli ufficiali, oggi colpiti dal limite di promovibilità, di entrare in turno di avanzamento e vedere ripristinata la propria situazione di carriera, ove fossero giudicati promovibili, si ritiene che convenga attendere il complesso organico di questa nuova legge, anziché dare corso, ora, ad un provvedimento unilaterale ».

Questo è il pensiero espresso dalla mia amministrazione.

CUTTITTA, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario ci dice che il provvedimento fu varato per avvantaggiare gli ufficiali; senonché questa affermazione è in netto contrasto con le dichiarazioni dell'allora Sottosegretario per la difesa e con la logica delle cose. Nella risposta alla mia interrogazione, veniva detto testualmente: « ... consentire una più lunga permanenza nei tre gradi di ufficiali sperimentati e provati, con vantaggio degli interessati e dell'amministrazione ». D'altra parte, non è vero che si disse agli ufficiali che potevano rimanere nell'esercito se ciò loro conveniva, altrimenti andarsene; al contrario non fu data nessuna alternativa.

Neanche l'affermazione che la mia modifica danneggia oggi quegli ufficiali che legittimamente aspettano la promozione risponde a realtà, perché la legge è stata fatta dagli

ufficiali dello stato maggiore, per i quali i limiti di promovibilità non sono applicabili.

Ancora una volta, io prego gli onorevoli colleghi di prendere in seria considerazione la mia proposta di modifica, per le ragioni già esaurientemente svolte.

SPOLETI. Desidererei un chiarimento dall'onorevole relatore. Questo emendamento, sostitutivo dell'articolo 2, verrebbe applicato anche a quegli ufficiali che, avendo superato i limiti di età, sono già fuori dell'esercito?

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 2 nella sua lettera non credo si possa applicare a coloro che già sono fuori dell'esercito, ma soltanto a quelli che hanno raggiunto i limiti di promovibilità.

CUTTITTA, *Relatore*. Ritengo che, per evitare equivoci, si potrebbe chiarire che questa norma si applica agli ufficiali che sono in servizio, dato che gli ufficiali che non sono in servizio hanno ormai raggiunto i limiti di età.

SPOLETI. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento Cuttitta:

« Dopo le parole: I tenenti colonnelli ed i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aggiungere le parole: tuttora in servizio ».

PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione, proposta dall'onorevole Cuttitta, all'articolo 2, del decreto 7 maggio 1948, n. 727, che era del seguente tenore:

« Il tenente colonnello e il maggiore delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può essere promosso al grado superiore qualora sia raggiunto rispettivamente dall'età di 52 e 50 anni.

« L'applicazione del limite di promovibilità di cui al comma precedente è sospesa, fino alla definizione del giudizio di avanzamento, nei riguardi del tenente colonnello o del maggiore, che compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, abbia titolo alla promozione per vacanza preesistente alla data sotto la quale è raggiunto dal limite di promovibilità ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

La formula di ratifica e la soppressione ora approvata costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2 della legge di ratifica, nel testo proposto dal relatore:

« I tenenti colonnelli ed i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per i quali è stato applicato il disposto del soppresso articolo 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Spoleti:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303: Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947, nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria. (520-50).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947, nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria. (520-50).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La ragione delle modifiche proposte ha chiaro ed inequivocabile fondamento. Nel decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, era stata stanziata la cifra di un miliardo e mezzo da ripartirsi in tre esercizi finanziari, a partire dal 1947-48, per la costruzione di ricoveri stabili per persone rimaste senza tetto, per la riparazione e ricostruzione di edifici di proprietà dello Stato, per la concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché destinati ad uso di culto o di beneficenza e per la concessione di sussidi nella

spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà privata.

Al decreto in oggetto era stata allegata una tabella con l'elenco dei comuni nei quali queste disposizioni dovevano essere applicate. L'elenco comprendeva 67 comuni, di cui 59 in provincia di Catanzaro ed 8 in provincia di Reggio Calabria.

Abbiamo ripetutamente lamentato una lacuna della nostra legislazione per cui, di fronte alle calamità che si verificano, occorre intervenire con provvedimenti legislativi *ad hoc* che risultano, nelle specie, sempre affrettati e manchevoli. Ciò si è verificato anche nel caso del decreto oggi in esame. Infatti il Ministero dei lavori pubblici ha avuto successivamente modo di accertare con maggiore sicurezza e precisione che l'elenco dei comuni in esso contenuto era manchevole di altri comuni nei quali, sia pure in misura minore, si erano verificati analoghi danni nelle medesime circostanze.

Trattasi di altri 51 comuni, di cui 50 appartenenti alla provincia di Catanzaro ed uno alla provincia di Reggio Calabria. Dovendosi provvedere alla ratifica di tale decreto, si è ritenuto opportuno, anziché emanare nuove disposizioni di legge, provvedere direttamente alla inclusione di altri comuni nel provvedimento summenzionato.

Naturalmente tale inclusione implica un aumento di spese, per la copertura delle quali è stato ottenuto dal Tesoro un'ulteriore stanziamento di 170 milioni già contemplati nel quinto provvedimento di variazione per l'esercizio finanziario 1949-50.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 della legge di ratifica:

« Nella tabella contenente l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 sono inclusi i seguenti altri comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria:

Provincia di Catanzaro: Andali, Arena, Belcastro, Cardinale, Curinca, Conflenti, Cropani, Cotronei, Dasà, Decollatura e frazioni, Francavilla Angitola, Fabrizia, Francisa, Fi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

logaso, Gimigliano e frazioni, Gerocarne, Jacurso, Limbadi, Maida, Magisano, Maierato, Motta Santa Lucia, Mongiana, Mesuraca, Nardo di Pace e frazioni, Nicastro, Polia e frazioni, Pianopoli, Platania, Petronà, Pizzoni, Petilia Policastro, Pizzo Calabro, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Nicola da Crissa, Soriano Calabro, Serra San Bruno, Sambiasse, Sant'Onofrio, Soveria Simeri, Soveria Mannelli, San Gregorio d'Ippona, Spilinga, Sersale, Stefanoconi, Vallelonga, Vibo Valentia, Vazzano, Zagarise.

Provincia di Reggio Calabria: Riace.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« È autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per provvedere nei comuni specificati nel precedente articolo 1 alle necessità contemplate nell'articolo 1 dell'anzidetto decreto legislativo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento). »

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4:

« Le domande di sussidio di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile, per quanto riguarda i comuni di cui al precedente articolo 1 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5:

« Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessario per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 26 novembre 1947, n. 1510: Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale. (520-77).

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Giovanni ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, concernente la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-77.

Stralcio del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111: Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. (520-79).

PRESIDENTE. L'onorevole Vocino ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-79.

Stralcio del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170: Istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima. (520-78).

PRESIDENTE. Propongo lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Fa-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1950

coltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-78.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, concernente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (520-36):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 21 |
| Maggioranza | 11 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria » (520-50):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 21 |
| Maggioranza | 11 |
| Voti favorevoli | 21 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amendola Pietro, Angelucci Nicola, Basile, Bennani, Bianco, Cavalari, Corbi, De' Cocci, De Michele, Fabriani, Germani, Giordani, Lozza, Molinaroli, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto e Spoleti.

Sono in congedo:

Sansone, Delli Castelli Filomena, Cerabona, Chatrian e Almirante.

La seduta termina alle 11.